

## ACCORDO AZIENDALE DI GRUPPO FS

.....

- 1) Recupero degli spazi offerti dal CCNL non completamente utilizzati nel Gruppo FS:
  - a) orario settimanale a 38 ore per tutto il personale;
  - b) abolizione dei 3 giorni di permessi retribuiti annui di cui all'art. 15 del Contratto aziendale di Gruppo FS 16.4.2003, per tutto il personale.
  
- 2) Modifiche [REDACTED] alle previsioni del CCNL
  - 2.1 Disciplina generale per tutto il personale su orario di lavoro, prestazione lavorativa e organizzazione del lavoro
    - a) Orario settimanale di 38 ore calcolato come media in tre distinti periodi nell'anno, ciascuno della durata di 4 mesi.  
Per le prestazioni uniche giornaliere ed i turni non cadenzati (personale mobile) la media delle 38 ore viene programmata in ognuno dei tre periodi quadrimestrali con durata massima settimanale di 44 ore e durata minima di 32 ore.  
Per i turni in 2<sup>^</sup> e in 3<sup>^</sup> la media delle 38 ore viene programmata in ognuno dei tre periodi quadrimestrali nei limiti minimi e massimi programmati.  
Durante i tre periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento fino a 44 ore che in quelli di riduzione fino a 32 ore dell'orario ordinario di lavoro settimanale;
    - b) nell'orario spezzato per le prestazioni uniche giornaliere la durata dell'intervallo tra i due periodi di lavoro non sarà inferiore a 30 minuti e non sarà superiore a 2 ore e 30 minuti;
    - c) per il personale di terra operante su turni in 3<sup>^</sup> il numero massimo di prestazioni lavorative giornaliere notturne è di 2 tra due riposi settimanali. Tale limite, a livello di unità produttiva, potrà essere elevato fino a 3 notti nell'ambito di intese per il miglioramento della produttività;
    - d) la durata minima del riposo giornaliero è fissata in:
      - 8 ore tra un servizio ed un altro in caso di turno in 2<sup>^</sup> e turno in 3<sup>^</sup>, ferma restando la misura minima di 11 ore medie nell'arco del mese;
      - 16 ore, nel caso in cui la prestazione precedente
    - e) qualora il periodo di lavoro giornaliero precedente il periodo di riposo settimanale termini tra le ore 0.00 e le ore 5.00, la ripresa del servizio al termine del periodo di riposo settimanale non potrà essere disposta prima delle ore 6.00;

- f) nel caso di lavoro su turni in 2<sup>^</sup> e su turni in 3<sup>^</sup>, per prestazioni che devono garantire la continuità del servizio, il dipendente può lasciare il posto di lavoro solo se sostituito. L'azienda provvederà alla sostituzione del personale entro due ore oltre il termine della prestazione lavorativa giornaliera programmata e comunque non oltre due ore dal termine della prestazione massima ammessa;
- g) in relazione al carattere multi periodale dell'orario di lavoro settimanale di lavoro di 38 ore, come definito alla precedente lettera a), è inoltre considerato lavoro straordinario in ognuno dei tre periodi quadrimestrali, oltre quello di cui al primo capoverso del punto 3.1 ed al secondo capoverso del punto 3.2 dell'art. 23 del CCNL AF, la differenza positiva tra i due seguenti valori:
- g.1) somma delle prestazioni effettivamente rese da ogni lavoratore, al netto delle eventuali eccedenze di cui ai richiamati 1° cpv. del punto 3.1 e 2° cpv. del punto 3.2 dell'art. 23 del CCNL AF;
- g.2) ore ragguagliate al periodo quadrimestrale di riferimento, come di seguito calcolate:
- 38 x n° di settimane comprese nel periodo quadrimestrale di riferimento.*
- L'eventuale differenza positiva risultante ai sensi del precedente punto 5 sarà retribuita con la maggiorazione di cui alla lettera a) del punto 1 dell'art. 69 del CCNL AF;
- h) le assenze dal lavoro per ferie, malattia, infortunio, riposi compensativi di cui al punto 2 dell'art. 24 del CCNL AF, nonché le altre assenze espressamente disciplinate nel CCNL AF, determinano una riduzione della somma di cui alla precedente lettera g.1), pari al lavoro programmato da turno nella giornata di assenza. Per il personale non inserito in turno il valore di tale riduzione per ogni giornata di assenza è pari ad 1/5 di 38 ore;
- i) è abolito lo straordinario per i Quadri di esercizio;
- j) il periodo annuo di ferie retribuite spettanti al lavoratore è quello stabilito al punto 1 dell'art. 25 del CCNL AF.
- In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, o di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, i predetti giorni di ferie verranno ridotti in proporzione ai mesi di servizio prestati;
- k) le ferie vanno godute di norma nell'anno di maturazione.
- Il periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti ferie, entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione;

- l) il periodo e la durata delle ferie sono stabiliti – secondo programmi predeterminati – in relazione alle esigenze operative ed organizzative dell'azienda, nonché in funzione del recupero psicofisico di tutti i lavoratori;
- m) l'azienda si riserva di determinare periodi di chiusura collettiva, con fruizione di ferie obbligatorie, nella misura massima di 8 giornate, anche frazionabili in due distinti periodi nell'anno, previa informativa alle RSU interessate almeno 2 mesi prima;
- n) la programmazione delle ferie deve garantire il rispetto dei seguenti principi generali:
  - le ferie hanno normalmente carattere continuativo per almeno due settimane di calendario dal 1° giugno al 30 settembre;
  - eventuali prestazioni precedentemente non previste e successivamente richieste, a seguito di nuove esigenze organizzative o tecniche dell'azienda, dovranno essere comunque assicurate dal lavoratore con la fruizione delle ferie in un altro periodo;
- o) il piano di programmazione delle ferie viene definito entro il mese di aprile per le ferie nel periodo estivo, entro il 15 novembre per le ferie durante il periodo delle festività natalizie, entro i 30 giorni precedenti le festività pasquali, ed è oggetto di una verifica con le RSU;
- p) le ferie, ove non coincidenti con periodi usufruiti collettivamente, come da turnificazione programmata, devono essere richieste dal lavoratore ed autorizzate preventivamente dall'azienda.

Le aziende si impegnano, a fronte di esigenze particolari o gravi (nascita di figli, morte di parenti, visite mediche specialistiche certificate), a dare la priorità di fruizione delle proprie ferie ai lavoratori che ne facciano richiesta scritta;
- q) RFI s.p.a. potrà adottare modelli di organizzazione del lavoro con attività polifunzionali di circolazione e manutenzione delle infrastrutture, per il personale rivestito delle figure professionali dei livelli professionali E ed F di cui all'art. 21 del CCNL AF.

## 2.2 Disciplina particolare per il personale mobile di Trenitalia s.p.a. su orario di lavoro, prestazione lavorativa e organizzazione del lavoro

### 2.2.1 Servizi di trasporto AV e di media-lunga percorrenza della Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionale

- a) Si definisce quale **base operativa**, entro il cui perimetro il personale mobile può iniziare o terminare il servizio, quella costituita dall'insieme degli impianti ferroviari collocati all'interno del territorio comunale della sede di lavoro.

La DPNI garantirà con i mezzi necessari gli spostamenti del personale nell'ambito della base operativa per fare ritorno, a servizio compiuto, all'impianto di partenza quando questo sia diverso da quello di arrivo.

- b) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a:
- 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00;
  - 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00;
  - 18 ore, come somma della prestazione giornaliera antecedente e di quella seguente il riposo fuori residenza (base operativa).

Nell'ambito della procedura turni, per migliorare i livelli di produttività, può essere concordato, per il PDB:

- il prolungamento fino a 11 ore della durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi di cui al 1° alinea del precedente capoverso nel numero massimo di 8 servizi per mese;
- il prolungamento fino a 12 ore della durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi di cui al 1° alinea del precedente capoverso nel numero massimo di 5 servizi per mese e, comunque, in programmazione non più di una volta tra due riposi settimanali.

Nell'ambito della procedura turni, per migliorare i livelli di produttività, può essere concordato, per il PDM e per il PDB:

- il prolungamento fino a 9 ore della durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi di cui al 2° alinea del 1° capoverso della presente lettera b).

- c) Per ogni periodo di lavoro giornaliero, i limiti massimi per la programmazione dell'attività di condotta, al netto delle soste programmate in orario, è di:

- 4 ore e 30 minuti di condotta continuativa, per i servizi effettuati con tutti i moduli di equipaggio;
- 6 ore per la condotta giornaliera effettiva, intesa come sommatoria dei periodi di condotta continuativa, per i servizi effettuati con modulo di equipaggio ad agente solo. Per i servizi effettuati con modulo di equipaggio a doppio agente non ci sono limiti di condotta effettiva giornaliera.

L'intervallo di tempo minimo di interruzione dell'attività di condotta continuativa è fissato in 30 minuti, valendo ai fini del calcolo di tale intervallo qualsiasi altra attività, diversa dall'attività di condotta, ricompresa nella definizione di orario di lavoro di cui al punto 2.2 dell'art. 22 del CCNL AF.

Nell'ambito della procedura turni, per migliorare i livelli di produttività, può essere concordato, per il PDM:

- il prolungamento fino a 7 ore del limite massimo di condotta giornaliera effettiva di cui al 2° alinea del 1° capoverso della presente lettera c), nel numero massimo di 5 servizi per mese e, comunque, in programmazione non più di una volta tra due riposi settimanali.

- d) Il numero massimo di prestazioni lavorative giornaliere notturne è di due tra due riposi settimanali.

Le ore di prestazione giornaliera notturna ricadenti nella fascia oraria compresa tra le 0.00 e le 5.00 non possono eccedere le 360 ore annue.

Non sono previsti limiti mensili alle prestazioni giornaliere notturne.

In attuazione del 3° capoverso del punto 2.11 dell'art. 22 del CCNL AF, ai fini del computo dei servizi notturni di cui alla lettera e) del precedente punto 2.1, il limite annuo è fissato in:

- 320 ore, per i servizi AV effettuati con treni FR, FA e per i servizi MLP effettuati con treni FB;
- 360 ore, per i restanti servizi a media-lunga percorrenza.

- e) La durata minima del riposo giornaliero in residenza è fissata in:
- 14 ore consecutive, a seguito di una prestazione lavorativa giornaliera collocata nella fascia oraria 5.00-1.00;
  - 18 ore consecutive, a seguito di una prestazione lavorativa giornaliera interessante la fascia oraria 1.00-5.00.

- f) La durata minima del riposo fuori residenza (base operativa) è fissata in 7 ore consecutive.

Non è previsto un limite di durata massima del RFR.

- g) Il numero massimo dei RFR programmabili sia per il PDM che per il PDB è fissato in 5 al mese e non possono essere programmati 2 RFR consecutivi;

- h) L'assenza dalla residenza (base operativa) determinata dalla sequenza periodo di lavoro giornaliero (andata) + RFR + periodo di lavoro giornaliero (ritorno) non potrà essere programmata per periodi superiori a 30 ore.

- r) Nella programmazione dei turni dovrà essere garantita la fruizione di 3.276 ore annue di riposo settimanale.

- s) Il lavoratore potrà lasciare il servizio solo dopo l'arrivo del collega subentrante o previa autorizzazione dell'azienda.

- t) In caso di ritardi dovuti alla circolazione dei treni, l'azienda provvederà alla sostituzione del personale entro due ore oltre il termine della prestazione lavorativa giornaliera programmata e comunque non oltre due ore dal termine della prestazione giornaliera massima definita dal presente contratto presso la prima stazione dove l'azienda effettua servizio viaggiatori.